



# Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, COORDINAMENTO PNRR**

**Servizio Transizione ecologica, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti climatici**

## **ALLEGATO EMISSIONI**

**Repertorio: 129/2025**

**Autorizzazione ai sensi dell'Art. 269, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti da attività di produzione mangimi per uso zootecnico, ubicato in Comune di Amelia (TR), Strada Statale Amerina n. 49, della ditta MB Mangimi S.p.A., con sede legale in Via Emilia 310, nel Comune di Longiano (FC).**

## **PREMESSE**

### **Visto**

che con nota prot. n. 20813 del 14/11/2025, acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 222919 del 14/11/2025, il SUAPE del Comune di Amelia trasmetteva l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, presentata ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013, dalla ditta MB Mangimi S.p.A., con sede legale in Via Emilia 310, nel Comune di Longiano (FC) e stabilimento in Strada Statale Amerina n. 49, nel Comune di Amelia (TR).

### **Vista**

l'autorizzazione per le emissioni atmosferiche ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, già rilasciata dal SUAPE del Comune di Amelia con A.U.A. n. 680 del 02/07/2024, successivamente volturata con atto regionale D.D. n. 8926 del 27/08/2025;

**Considerato** il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti;

**Considerata** la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990, convocata dalla Regione Umbria;

**Ritenuto** di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili.

## DESCRIZIONE ATTIVITA'

- nello stabilimento oggetto del presente atto ha luogo l'attività di produzione mangimi per animali da allevamento;
- le attività si svolgono per 24 ore/gg, 5 giorni a settimana, 220 giorni/anno;
- il ciclo produttivo consta delle seguenti fasi lavorative:
  - ricezione e stoccaggio materie prime;
  - macinazione con mulino a cilindri o mulino a martelli;
  - miscelazione delle materie prime macinate con "medio componenti" ed integratori e stoccaggio in silos precubettatura;
  - condizionamento con eventuale aggiunta di acqua o vapore e successiva cubettatura (linee 1 e 2);
  - insilaggio prodotto finito e vendita;
- l'impianto di combustione delle linee di cubettatura, connesso al punto di emissione E1, è alimentato a metano ed ha potenza termica dichiarata pari a 0,775 MW;
- nel punto di emissione E2 sono convogliati gli sfiati dell'aria derivanti dallo scarico delle materie prime (da cassone, pneumatico o con pompa);
- nel punto di emissione E3 sono convogliate le emissioni in atmosfera derivanti dalla macinazione del molino a martelli e molino a cilindri;
- nel punto di emissione E4 sono convogliati gli sfiati dell'aria derivanti dalla depressione del silo polmone sopramiscelatore;
- nel punto di emissione E5 sono convogliati gli sfiati derivanti da aspirazione generale della vagliatura e silos cubettatura;
- nel punto di emissione E6 sono convogliate le emissioni in atmosfera derivanti dalla linea 1 della cubettatura;
- nel punto di emissione E7 sono convogliate le emissioni in atmosfera derivanti dalla linea 2 della cubettatura;
- il Gestore intende:
  - sostituire la Linea di Cubettatura N. 2, connessa all'emissione E7, con un nuovo impianto e aumentarne la portata;
  - ristrutturare il sistema di alimentazione dei silos prodotti finiti e il sistema di carico dei prodotti sfusi su autocisterne, senza modificare quanto già autorizzato con AUA vigente;
  - ampliare il locale ospitante la fossa di ricezione delle materie prime, connessa all'emissione E2, senza modificare quanto già autorizzato con AUA vigente;
  - realizzare una postazione di carico manuale per aggiunta di additivi in polvere al Miscelatore, connessa all'emissione E5;
  - ripristinare il molino a martelli, connesso all'emissione E3, già autorizzata, senza modificare quanto già autorizzato con AUA vigente;
  - collegare l'aspirazione del Mulino a Cilindri al sistema di aspirazione generale, connesso all'emissione E5;
  - sostituire il generatore di calore per la produzione di vapore, connesso all'emissione E1 (attualmente non in esercizio), con un nuovo impianto termico alimentato a metano, di potenzialità termica 2,5 MW.

## **PRESCRIZIONI**

- a) rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;**
- b) realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;**
- c) fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**
- d) prescrizioni di carattere generale:**
  - d.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Transizione ecologica, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti climatici, Via Mario Angeloni 61, Perugia all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Terni - Orvieto e al Sindaco del Comune di Amelia;
  - d.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
  - d.3 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Transizione ecologica, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti climatici e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Terni - Orvieto;
  - d.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
  - d.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali,  $T = 0^{\circ}\text{C}$  ( $273^{\circ}\text{K}$ ),  $P = 1 \text{ atm}$  ( $101,3 \text{ kPa}$ ), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
  - d.6 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Transizione ecologica, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti climatici e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Terni - Orvieto;
  - d.7 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
  - d.8 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
  - d.9 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a

quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;

- d.10 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- d.11 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- d.12 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.13 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- d.14 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- d.15 Il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- d.16 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
- d.17 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse- pulse o reverse-jet);
- d.18 i sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- d.19 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di

abbattimento;

d.20 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;

**e) prescrizioni specifiche:**

- e.1** entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, la Ditta dovrà effettuare almeno 2 misure ai punti di emissione E1, E2, E3, E5, E7;
- e.2** il Gestore dovrà effettuare i controlli con periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7;
- e.3** per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati e successive modifiche:

<b>Polveri</b>		<b>EN 13284-1:2017</b>
<b>Ossidi di azoto</b>	<b>espressi come NO<sub>2</sub></b>	<b>UNI EN 14792:2017</b>
<b>Ossigeno</b>		<b>UNI EN 14789:2017</b>
<b>Umidità</b>		<b>UNI EN 14790:2017</b>
<b>Pressione</b>		<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>
<b>Temperatura</b>		<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>
<b>Velocità e portata</b>		<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>

- e.4** i redler di trasporto e gli elevatori a tazze degli impianti di lavorazione dovranno essere adeguatamente carterizzati (anche rispetto ai punti di carico e scarico) ai fini del contenimento delle emissioni diffuse di polveri connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo;
- e.5** mantenimento in perfetta efficienza dei sistemi/procedure operative finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri;
- e.6** annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento, nonché dei sistemi posti in essere per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente;
- e.7** ai sensi dell'Art. 294, comma 1, del D.Lgs 152/2006, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto connesso al punto di emissione E1 dovrà essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile e che preveda, alternativamente, la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni, ovvero dei valori espressi come massa di comburente e combustibile; i dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma Uni En 298:2012 ed essere tarati in conformità alle modalità ed alle periodicità previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore con procedure documentate e verificabili da tenere a disposizione dell'Autorità di controllo.

## CONDIZIONI

### Le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali.

L'ISTRUTTORE  
**Geom. Simona Bocchini**



IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
**P.I. Gianluca Bonaccini**



**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI****Allegato 1****Ragione Sociale: MB MANGIMI S.p.A.****Unità Produttiva: Amelia (TR)****Strada Statale Amerina, 49**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Caldaia produzione vapore alimentata a metano 2,5 MW - linee di cubettatura	Ossidi di azoto	100	mg/Nm <sup>3</sup>	5.000	8	220	150	6,00	0,30	-	-	
E2	Scarico pneumatico materie prime	Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>	2.000	3	180	Ambiente	24,00	0,20	-	-	Filtro a cartucce
E3	Macinazione M.P. Molino a martelli	Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>	7.500	2	220	Ambiente	35,00	0,50	-	-	Filtro a maniche
E4	Depressione silo polmone	Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>	1.500	8	220	Ambiente	11,00	0,20	-	-	Filtro a maniche
E5	Aspirazione generale (vagliatura, silos, Molino a cilindri, Postazione carico manuale Miscelatore)	Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>	7.500	8	220	Ambiente	35,00	0,45	-	-	Filtro a maniche
E6	Linea cubettatura 1	Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>	15.000	8	220	Ambiente	35,00	0,75	-	-	Ciclone separatore
E7	Linea cubettatura 2	Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>	20.000	8	220	Ambiente	35,00	0,75	-	-	Ciclone separatore

**Legenda:**

Punto Emissione	Note
E1	Ossidi di azoto espressi come NO <sub>2</sub> . O <sub>2</sub> di riferimento = 3% vol.
E1, E2, E3, E5, E7	Punti di emissione oggetto di modifica.